

Pubblicazione della domanda di riconoscimento di una menzione tradizionale ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione

(2010/C 73/13)

A norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione ⁽¹⁾, le domande di riconoscimento di una menzione tradizionale sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale, serie C, al fine di informare i terzi dell'esistenza della domanda in vista di un'eventuale opposizione al riconoscimento e alla protezione della menzione tradizionale oggetto della domanda.

PUBBLICAZIONE DI UNA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DI UNA MENZIONE TRADIZIONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 607/2009 DELLA COMMISSIONE

Data di ricezione: 18.2.2010
Numero di pagine: 11
Lingua della domanda: spagnolo
Numero del fascicolo: TDT-AR-N0004

Richiedente:

Autorità competente dello Stato membro: Instituto Nacional de Vitivinicultura
San Martín n° 430
Ciudad de Mendoza
CP 5500
REPÚBLICA ARGENTINA
Tel. +54 2615216606
Fax +54 2615216604
presidencia@inv.gov.ar

Nome: RESERVA

— Termine tradizionale ai sensi dell'articolo 118 *duovicies*, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007

Lingua:

— Articolo 31, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione

Elenco delle denominazioni di origine o indicazioni geografiche protette:

— Il termine Reserva di cui si chiede il riconoscimento può essere applicato a qualsiasi zona geografica riconosciuta figurante nell'accluso elenco, consultabile sulla pagina web <http://www.inv.gov.ar>, purché sia rispondente ai requisiti della definizione di «Reserva».

Categorie di prodotti vitivinicoli:

— Vino/Vino liquoroso/Vino spumante [Allegato XI *ter* del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio].

Definizione:

— Reserva: il termine «Reserva» designa i vini elaborati con uve figuranti nell'allegato alla decisione INV C.22/08 oppure ottenuti mediante taglio delle suddette varietà, atte alla produzione di vini di qualità superiore. Per l'elaborazione dei vini Reserva occorre adoperare almeno centotrentacinque chilogrammi (135 kg) di uva per cento litri (100 l) di vino. I vini rossi Reserva hanno una durata di invecchiamento minima di dodici (12) mesi a partire dal momento in cui sono stabili dal punto di vista enologico. Nel caso dei vini bianchi e rosati, la durata minima di invecchiamento è pari almeno a sei (6) mesi. La dichiarazione dell'Istituto nazionale circa l'impiego di fusti di rovere per il vino Reserva è acclusa al presente testo, come pure la decisione INV C.23/08, la quale stabilisce che le espressioni «Barrica» (fusto), «Criado en Barrica de Roble» (invecchiato in fusti di rovere) e «Crianza en Roble» (invecchiamento in rovere) od espressioni analoghe possono figurare sull'etichetta soltanto se, per conferire ai prodotti vinicoli le caratteristiche proprie del legno, siano stati adoperati effettivamente fusti in rovere.

⁽¹⁾ GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60.